

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2010 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2010

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁽²⁾, e in particolare dagli articoli 33 e 34 del medesimo, riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la comunicazione dei dati sull'esauri-

mento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

- (6) In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (7) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore subito dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca applicabili per il 2011 per alcuni stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «CGPM», Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) «Mar Nero», la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

